

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1948

(3^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Termine per i ricorsi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane » (N. 49).—

Oratori: Presidente, *relatore*, Parri, Molè Salvatore, Mastino Pag. 9

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bergamini, Bocconi, Boggiano Pico, Bosco Lucarelli, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Lepore, Lodato, Mastino, Merlin Umberto, Minio, Molè Salvatore, Montagnani, Riccio, Romita, Ruini, Sacco.

A norma dell'art. 25 del Regolamento, interviene anche il senatore Parri.

Discussione del disegno di legge: « Termine per i ricorsi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane ». (N. 49).

PRESIDENTE, *relatore*. Ricorda che il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, disciplinando il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa, contemplava, all'articolo 1, la istituzione di Commissioni locali per tale riconoscimento, e, contro le decisioni di queste Commissioni locali, prevedeva il ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma.

Tuttavia nessun termine era fissato per la presentazione dei detti ricorsi: ciò aveva causati vari inconvenienti, sia intralciando i lavori delle Commissioni, sia protraendo lo stato di incertezza giuridica di molte posizioni individuali.

A questi inconvenienti vuol quindi ovviare il disegno di legge in esame, che, all'articolo 1, fissa detto termine in giorni sessanta dalla data di pubblicazione degli elenchi di coloro cui è stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione, o di patriota.

Opportunamente il disegno di legge dispone, all'articolo 2, che tale termine si applichi anche per i ricorsi contro le decisioni relative alle qualifiche gerarchiche partigiane, previste dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.

Dichiara quindi di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PARRI. Rileva come le qualifiche partigiane, oltre ad avere un significato morale e d'onore, rispondono anche ad un interesse pratico ed economico, essendo divenute elemento importante ai fini del collocamento, i concorsi e le carriere.

Ritiene che il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, non contenesse alcun termine per la presentazione dei ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per lasciare sufficienti possibilità affinché queste qualifiche venissero riconosciute, anche tenendo conto della circostanza che, in tale materia, difficilissima era talvolta la documentazione, essendo molti comandanti partigiani morti o dispersi, e dovendosi spesso affidare a incerte testimonianze personali. Tuttavia, essendo passato ormai un sufficiente periodo di tempo, ritiene anch'egli opportuno fissare un termine per la presentazione dei ricorsi, termine che egli sarebbe però propenso ad allargare rispetto al progetto governativo, dato che le difficoltà accennate permangono nei riguardi dei ricorrenti.

MOLE SALVATORE. Dichiaro di essere anch'egli favorevole ad allargare il termine del ricorso.

MASTINO. Esprime l'avviso che il termine in questione debba decorrere non dalla pubblicazione degli elenchi, bensì dalla notificazione all'interessato della decisione della Commissione di primo grado.

Ritiene inoltre opportuno che i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, già decaduti sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, giusta l'articolo 12, e poi prorogati sino all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 625, vengano nuovamente riaperti, sia pure per breve tempo, onde consentire a tutti coloro che hanno trascurato di presentare domanda nei termini — sia perchè non conoscevano allora i vantaggi di ordine pratico che potevano loro derivare dalle qualifiche in questione, sia per un naturale riserbo che distingue forse i migliori tra i partigiani — di poter espletare le formalità richieste.

PRESIDENTE. Dichiarata chiusa la discussione generale, apre la discussione sui singoli articoli.

PARRI. Propone all'articolo 1, comma primo, invece di «entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi», il seguente emendamento: «entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi», che ritiene sia stato sufficientemente illustrato in sede di discussione generale.

(L'emendamento, messo ai voti, è approvato. Si approva, quindi, l'articolo 1 così emendato).

PRESIDENTE. Pone successivamente ai voti gli articoli 2 e 3.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. Pone quindi ai voti l'intero disegno di legge nel suo complesso. (1)

(È approvato all'unanimità).

La riunione ha termine alle ore 11,30.

ALLEGATO.

Termine per i ricorsi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane. (N. 49).

Art. 1.

Il ricorso previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, da parte di coloro che non siano stati inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 13 del decreto stesso o vi siano stati inclusi con una qualifica diversa da quella richiesta, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi.

Per gli elenchi già pubblicati, il termine predetto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i ricorsi contro le decisioni relative alle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.